

REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DI FORLÌ-CESENA

Art. 1

Compiti della Commissione Tecnica di Gestione degli Ungulati e dei Responsabili di Distretto

1. Alla Commissione Tecnica Gestione Ungulati (CTGU) sono attribuiti i seguenti compiti:
 - A. propone al Consiglio Direttivo (CD) dell'ATC le modalità di realizzazione dei censimenti e procede alla loro organizzazione, provvedendo alla raccolta delle schede tramite i Responsabili di Distretto (RD) e coordinando il personale necessario;
 - B. propone al CD dell'ATC le modalità di organizzazione e distribuzione sul territorio dei seleccacciatori mediante l'assegnazione dei Distretti di censimento e di caccia;
 - C. propone, su indicazione del CD dell'ATC, l'assegnazione dei capi con le modalità e i criteri stabiliti in seguito;
 - D. propone al CD dell'ATC la cartografia di censimento degli ungulati (con indicazione dei punti di avvistamento), nonché quella di gestione venatoria, individuando i Distretti, le Zone di gestione, e le aree di caccia, in cui esercitare i censimenti, la caccia di selezione agli ungulati e la caccia collettiva al cinghiale (braccata e girata);
 - E. cura la raccolta e la rendicontazione periodica operata dai RD delle schede di abbattimento compilate ai Centri di Controllo coordinando i RD;
 - F. in mancanza della Commissione Disciplinare, propone al CD dell'ATC le sanzioni disciplinari da irrogare nei confronti di coloro che, nell'esercizio della caccia agli ungulati, si rendessero responsabili di infrazioni alle norme regolamentari dell'ATC in materia di fauna ungulata o di quelle inerenti la sicurezza e l'etica venatoria o di azioni lesive del rispetto dell'altrui esercizio venatorio.
2. Nell'ambito della caccia di selezione, il CD dell'ATC può disporre eventuali variazioni del rapporto "cacciatori per ettaro" sul territorio di ciascuna "Zona di gestione" situata all'interno dei Distretti rispetto al rapporto di riferimento di 0,5 seleccacciatori su 100 ettari.
3. I Responsabili di Distretto (RD) ed i loro "Vice" curano la gestione venatoria nel Distretto loro assegnato, espletando le seguenti funzioni:
 - A. coadiuvano la CTGU nel coordinamento dei censimenti e dell'attività venatoria, mantenendo i necessari contatti con i seleccacciatori, e convocando le riunioni preliminari ai censimenti e all'inizio della stagione venatoria;
 - B. propone alla CTGU le modalità di organizzazione e distribuzione sul territorio dei seleccacciatori mediante l'assegnazione delle Zone di gestione;
 - C. provvedono alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni volontarie ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento annuale della graduatoria di merito sulla base della griglia di merito;
 - D. controllano la regolarità delle operazioni di censimento alternando i singoli censitori nei punti di avvistamento individuati in cartografia;
 - E. si recano, in occasione dei censimenti in contemporanea, ai punti di ritrovo dei seleccacciatori delle proprie zone, al fine di verificare la regolarità delle ottiche possedute dai censitori;
 - F. svolgono la propria attività verificando il regolare svolgimento dei censimenti in termini di orari, punti di censimento, compilazione delle schede ecc. (a fronte dell'attività di controllo è garantito loro il punteggio per la quarta uscita);

- G. consegnano o fanno consegnare le schede di censimento alla CTGU entro cinque giorni dai censimenti;
- H. comunicano a tutti i selecacciatori iscritti al Distretto, coinvolgendo i capisquadra delle braccate ed i responsabili dei gruppi di girata, la necessità di attuare iniziative di prevenzione danni, registrando i nominativi di coloro che hanno dato la propria disponibilità a parteciparvi, coordinandone successivamente i lavori;
- I. compilano i tagliandi di assegnazione dei capi e li consegnano ai selecacciatori in occasione delle riunioni di Distretto, controllano la regolarità delle operazioni di abbattimento dei capi assegnati, raccogliendo periodicamente i tagliandi (di uscita e di rientro) dalle cassette (ad esclusione di quelli del giorno stesso utili alla vigilanza);
- J. raccolgono i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nell'ambito del Distretto, comprese le segnalazioni di capi feriti effettuate dai selecacciatori, e supportano la CTGU per mantenere aggiornata la graduatoria di merito;
- K. conservano i tagliandi di uscita e di rientro fino al termine dell'annata venatoria; riepilogano e consegnano alla CTGU lo sforzo di caccia distinto per specie (numero complessivo di uscite effettuate per specie venatoria);
- L. deferiscono alla CTGU (o alla Commissione Disciplinare, se istituita) i cacciatori responsabili di infrazioni alle norme regolamentari dell'ATC in materia di fauna ungueata, di quelle inerenti la sicurezza e l'etica venatoria, nonché di azioni lesive del rispetto dell'altrui esercizio venatorio.

Art. 2

Accesso alla gestione: assegnazione del territorio

1. Nell'ambito degli ATC di Forlì-Cesena è possibile esercitare la caccia di selezione al cinghiale in un solo Distretto di un unico ATC, fatti salvi i distretti planiziali; per la specie capriolo la caccia di selezione deve essere praticata nello stesso Distretto, del medesimo ATC, ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale.
2. Nell'ambito degli ATC di Forlì-Cesena, il cacciatore può partecipare ad una sola forma di caccia collettiva (braccata oppure girata).
3. Il numero delle gilate e delle squadre presenti alla data di approvazione del presente Regolamento resterà invariato fino al rinnovo del vigente PFVR salvo ritiro/rinuncia di una squadra o gruppo di girata oppure salvo valutazione "negativa" a seguito dell'elaborazione della griglia di valutazione della caccia collettiva. Alla scadenza del PFVR l'ATC potrà emettere apposito "Avviso pubblico di selezione" al fine di far partecipare alla gestione le squadre e le gilate (comprese le eventuali nuove gilate e braccate) per i successivi cinque anni di validità del PFVR. L'ATC pubblicherà nell'Avviso pubblico di selezione quinquennale i criteri utili a stilare la graduatoria di merito per l'accesso alla gestione. Le squadre e gilate che hanno già gestito il territorio assegnato negli anni precedenti ottenendo una valutazione positiva, in base ai criteri di cui all'art 7 c. 1, hanno priorità a gestire qualora intendano restare nel territorio gestito nei cinque anni precedenti. La graduatoria di merito così stilata potrà essere utilizzata per l'inserimento di nuove gilate o braccate, negli anni successivi, qualora si liberassero dei territori assegnati nel corso dei cinque anni di gestione. Nelle assegnazioni quinquennali si procede, anche previa valutazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti da ciascuna squadra/gruppo di girata, con particolare riferimento ai criteri riportati all'art. 7 c. 1. In caso di uguale valutazione verrà data preferenza alla squadra/gruppo di girata con maggiore anzianità di costituzione; a parità di anzianità si procede per sorteggio.
4. Nel mese di "dicembre" di ogni anno i "nuovi" selecacciatori (cioè coloro che non hanno partecipato alla gestione nella stagione venatoria precedente) devono inoltrare la richiesta al CD dell'ATC per essere ammessi alla gestione della specie, nella consapevolezza che la richiesta in sé non dà nessun diritto di partecipazione e pertanto non garantisce l'accesso al prelievo venatorio. Qualora si liberino delle Zone di caccia collettiva i "nuovi" conduttori di limiere ed i "nuovi" capisquadra dovranno

presentare domanda al CD dell'ATC nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso pubblico di selezione emanato dall'ATC per l'adesione alla gestione. Nelle nuove richieste occorre indicare la preferenza del Distretto/Unità di Gestione in cui operare. Per i selecacciatori che hanno ottenuto l'abilitazione dopo il 31 dicembre e comunque prima dello svolgimento dei censimenti primaverili, il CD dell'ATC può decidere di accettare le domande di coloro che manifestano volontà di partecipare, esclusivamente per la specie cinghiale.

5. In funzione delle caratteristiche territoriali, del numero di cacciatori, e del tipo di gestione della specie (conservativa o non conservativa), l'ATC organizza la caccia agli ungulati assegnando a ciascun cacciatore, nell'ambito del Distretto, una Zona di gestione entro cui organizzare i censimenti e il prelievo venatorio.
6. Ai fini dell'accesso alla gestione in ciascun Distretto, vengono applicate le seguenti categorie di priorità:
 - A. cacciatori iscritti all'ATC con residenza anagrafica nei Comuni ricompresi nell'ATC;
 - B. cacciatori iscritti all'ATC con residenza anagrafica nella Provincia di Forlì-Cesena;
 - C. cacciatori residenti nella regione Emilia-Romagna.

All'interno di ogni categoria di priorità, si privilegeranno i cacciatori che hanno già partecipato, nell'ultima pianificazione faunistico-venatoria, alla gestione della specie (inseriti in graduatoria), privilegiando coloro che hanno partecipato alle azioni di prevenzione.

Alla categoria dei selecacciatori indicati alla lettera A) è riservata la priorità dei posti disponibili privilegiando i cacciatori che hanno già partecipato, nell'ultima pianificazione faunistico-venatoria, alla gestione della specie (inseriti in graduatoria); alla categoria dei selecacciatori indicati alle lettere B) e C) è riservata, nell'ordine, la residua quota di posti eventualmente disponibili dopo assegnazione ai cacciatori di cui alla lettera A).

7. Le Zone di gestione assegnate ai singoli selecacciatori, ai capi squadra ed ai conduttori di limiere, compatibilmente con il piano di abbattimento, nonché i Distretti assegnati sono mantenute fino alla scadenza del PFVR. Non possono essere cambiati i Distretti su richiesta dei singoli selecacciatori ma solo dal CD dell'ATC esclusivamente per ridistribuire i selecacciatori nel rispetto dell'art 1, c. 2.
8. Qualora il cacciatore presenti domanda per la gestione della specie presso altro ATC e la stessa venga accolta, il suo nominativo verrà cancellato dalla graduatoria del Distretto di provenienza; in nessun caso potrà far rivalere nel Distretto di destinazione il punteggio già posseduto nel Distretto di provenienza.
9. Nell'ambito del periodo di validità del PFVR, il ritiro volontario del selecacciatore dalla gestione ungulati per una o più stagioni venatorie, comporta la sua cancellazione dalla graduatoria di merito, ma non l'azzeramento del punteggio acquisito.
10. I selecacciatori e i censitori abilitati che intendano accedere ai censimenti sono tenuti a dimostrare ai RD il possesso di adeguati strumenti ottici (cannocchiale con minimo 30 ingrandimenti e binocolo).

Art. 3

Accesso al prelievo di selezione al Capriolo e al Cinghiale: assegnazione dei capi e modalità di caccia

1. Condizione necessaria per accedere al prelievo selettivo delle specie ungulate è la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento, delle quali 2 mattutine.
Le graduatorie, strutturate sulla base di apposita griglia di merito approvata dal CD sono riferite alle singole specie per singolo Distretto; esse vengono redatte ed aggiornate dalla CTGU.
Ogni rilievo o contestazione dei punteggi relativi alla graduatoria di merito dovrà pervenire in forma scritta e sottoscritta dall'interessato al RD o alla CTGU, entro e non oltre i dieci giorni dall'inizio della caccia, i quali riferiranno al CD per le conseguenti valutazioni.
2. Per la caccia di selezione i capi previsti nel piano di abbattimento vengono preventivamente assegnati a ciascun selecacciatore prima dell'inizio dell'attività venatoria. Ulteriori assegnazioni possono essere effettuate anche a stagione in corso, ai fini del completamento del piano di prelievo autorizzato. Al fine di consentire la compensazione dei capi defedati abbattuti, nel piano di prelievo di ciascun Distretto

possono non essere assegnati preventivamente fino ad un massimo del 2% dei capi autorizzati.

3. In funzione dei capi disponibili, l'assegnazione dei capi all'interno di ciascuna graduatoria procede dal primo posizionato, fino all'ultimo classificato, secondo quanto stabilito dal CD Direttivo; a parità di punteggio, e quindi di posizione in graduatoria, si procederà a sorteggio. Ai neoabilitati ed ai seleccacciatori provenienti da altre province, per il primo anno di attività, non possono essere assegnati capi maschi di capriolo di classe II.
4. Durante l'attività di caccia il seleccacciatore deve possedere i contrassegni inamovibili e relativa documentazione di identificazione associata; in caso di smarrimento di tale materiale deve essere presentata denuncia di smarrimento alle Autorità competenti.
5. Il seleccacciatore, all'inizio di ogni uscita, compila in ogni sua parte, depositandola in apposite cassette, parte del tagliando all'uopo predisposto (tagliando di uscita). Nell'apposita scheda posta a fianco della cassetta, vanno registrate le seguenti informazioni: ID cacciatore, data, Distretto, Zona, area di caccia, ora di uscita. Al termine dell'azione di caccia il seleccacciatore, effettuato l'abbattimento o meno, deposita nella cassetta la parte restante del tagliando (tagliando di rientro), anch'essa compilata in ogni sua parte e completa la scheda posta a fianco della cassetta. Nel caso in cui il seleccacciatore si trattienga in uscita di caccia per tutta la giornata, dal mattino alla sera, è sufficiente la deposizione del tagliando dell'uscita al mattino e del rientro alla sera, previa apposita spuntatura. Si intende come protratta per tutta la giornata, l'uscita di caccia effettuata prima delle ore 12:00, con rientro pomeridiano/serale.
6. Fermo restando le normative regionali non è consentito l'uso di attrattivo nelle colture in atto soggette a danno.
7. Il prelievo selettivo degli ungulati è esercitato all'aspetto o alla cerca all'interno di Aree di caccia, identificate dagli ATC su cartografia e denominate con numerazione progressiva. All'interno di ciascuna area di caccia, è consentita la presenza contemporanea di non più di due seleccacciatori, pertanto, in questo caso, in alternativa:
 - A. gli stessi escono in contemporanea o si accordano preventivamente sulle località rispettivamente interessate dalle azioni di caccia;
 - B. il seleccacciatore che esce per secondo dovrà accertarsi del luogo scelto da quello uscito prima e conseguentemente scegliere una località di caccia tale per cui risulti garantita l'assoluta sicurezza di entrambi.

Art. 4

Accesso al prelievo di selezione a Daino e Cervo: assegnazione dei capi e modalità di caccia

1. In tutti gli UdG del Cervo per aver diritto all'assegnazione di un capo ogni seleccacciatore dovrà aver svolto almeno tre sessioni di censimento visivo (di cui due mattine) ed un censimento al bramito (effettuato nell'autunno della stagione venatoria precedente). Il CD può valutare la possibilità di effettuare un'ulteriore assegnazione ai seleccacciatori, al fine di completare il piano di abbattimento.
2. In ogni punto di ascolto del censimento al bramito possono accedere al massimo 2 seleccacciatori. Con forme di rotazione, i seleccacciatori dovranno censire anche i punti di ascolto situati all'interno del Parco Nazionale. Il censimento al bramito è coordinato dalla CTGU coadiuvata dai RD.
3. In tutti i Distretti di gestione del Daino per aver diritto all'assegnazione di un capo ogni seleccacciatore dovrà aver svolto almeno tre sessioni di censimento visivo (di cui due mattine).
4. Il numero massimo di persone che possono accedere al prelievo del daino e del cervo in ciascuna stagione venatoria è stabilito dal CD dell'ATC. Il numero dei daini/cervi assegnati ad ogni seleccacciatore per ogni stagione venatoria è di norma 1 (ad esclusione del daino gestito in zona di eradicazione) fatte salve le decisioni assunte dai singoli ATC in fase di assegnazione dei capi.
5. L'accesso al prelievo selettivo, attraverso la gestione della specie (censimenti ecc.), è riservato ai seleccacciatori residenti in Provincia di Forlì-Cesena, con le priorità sotto elencate:
 - A. seleccacciatori residenti in un comune dell'ATC interessato;
 - B. seleccacciatori residenti in Provincia di Forlì-Cesena;

6. A parità di punteggio nella griglia di merito si procederà per sorteggio. Seguendo l'ordine della graduatoria si assegna un capo da abbattere rispettando il seguente ordine: palanconi-adulti, balestroni-subadulti, fusoni, femmine e piccoli (in uguale percentuale nel rapporto sessi).
7. L'assegnazione dei cervi avviene in accordo con le modalità stabilite dai PAO nell'ambito dell'ACATER Orientale.
8. La rinuncia volontaria all'assegnazione dei capi da parte del selecciatore avente diritto comporta la non assegnazione del punteggio spettante per il censimento annuale.
9. La distribuzione sul territorio dei selecciatori si realizza tramite la costituzione di gruppi di selecciatori per quante sono le Zone di gestione ed individuando un responsabile di gruppo. Per equilibrare il numero dei componenti dei vari gruppi si procede per sorteggio. I gruppi si alternano nelle zone a livello settimanale, la prima assegnazione dei gruppi avviene per sorteggio.
10. Ai neoabilitati, per il primo anno di attività, non possono essere assegnati capi maschi di classe III (adulti e palanconi).
11. I maschio di classe III (adulti e palanconi) non possono essere assegnati allo stesso selecciatore con periodicità inferiore alle tre stagioni venatorie consecutive nell'UdG ove è stato assegnato/abbattuto (es.: stag. ven. 2014/15 capo assegnato, possibilità di riassegnazione nella stag. ven. 2018/19). E' fatta esclusione per il palancone nelle zone di eradicazione e per gli adulti nel caso in cui, al fine di completare il piano di prelievo, non siano presenti altri selecciatori a cui assegnare il/i capo/i.
12. I capi assegnati, anche se rinunciati, comporteranno la perdita del punteggio relativo a carico dell'assegnatario. Non sono previsti scambi di capi fra selecciatori assegnatari. La rinuncia del capo maschio comporta la riassegnazione dello stesso seguendo la graduatoria di merito. Al rinunciario sarà eventualmente assegnabile un capo, qualora disponibile.
13. Al fine di svolgere compiutamente i propri compiti sul territorio, i RD vengono sempre ammessi alla gestione della specie.
14. Chi abbatte un capo di cervo/daino di valore superiore a quello assegnato, oltre alle conseguenti sanzioni disciplinari stabilite dal CD dell'ATC, dovrà versare all'ATC la differenza economica relativa.

Cervo

15. I selecciatori dovranno imbucare i tagliandi di uscita nelle buchette, indicando l'eventuale accompagnatore in modo leggibile e apponendo anche firma autografa dello stesso, specificando se munito di arma. La responsabilità disciplinare ricade sia sul selecciatore assegnatario, che sull'accompagnatore. Il punteggio per l'accompagnamento e per l'eventuale corretto abbattimento viene riconosciuto solo se effettuato all'interno dell'ATC di appartenenza. Ogni accompagnatore armato e/o disarmato non potrà accompagnare più di due selecciatori contemporaneamente.
16. Le modalità di prelievo sono le seguenti:
 - A. Assegnazione individuale (capo assegnato al singolo selecciatore che lo deve prelevare personalmente);
 - B. altre modalità di assegnazione (piano aperto o a scalare) qualora i PAO o il PFVR prevedano tale possibilità.

Art. 5

Centri di Controllo

1. L'ATC cura l'organizzazione dei Centri di Controllo; la localizzazione ed i periodi di apertura sono comunicati nell'INFORMATIVA dell'ATC consultabile sul sito internet www.atcfc.it.
2. Gli operatori abilitati alle misurazioni biometriche dei capi non possono controllare i capi abbattuti da se stessi, né da parenti entro il primo grado.
3. Presso il Centro di Controllo l'operatore deve:
 - A. verificare che il contrassegno inamovibile posto al garretto dell'animale sia stato correttamente chiuso e che il numero corrisponda a quello indicato nel cartellino identificativo;
 - B. avvertire il RD che comunica all'ATC, nel caso sia abbattuto erroneamente un capo non assegnato;
 - C. provvedere, per i capi defedati e in ogni altro caso in cui venga ravvisata la necessità di

successive verifiche, a fotografare il capo abbattuto, in modo tale da renderne evidenti le caratteristiche comprendendo nella foto il cartellino di identificazione del capo;

- D. in caso di errore contestato e riferito al capo controllato, l'operatore deve applicare un contrassegno inamovibile alla mandibola (se maschio anche al trofeo) indicando nel verbale il numero del o dei contrassegni apposti.

Art. 6

Modalità della caccia al cinghiale in forma collettiva

1. In funzione delle caratteristiche territoriali e del numero di squadre l'ATC organizza la caccia al cinghiale assegnando a ciascuna squadra/gruppo di girata una zona.
2. Il CD stabilisce il numero di squadre e gruppi di girata partecipanti alla caccia collettiva e le Zone ad esse assegnate. Nel caso di indizione dell'avviso per l'assegnazione di porzioni di territori a nuove squadre o gruppi di girata il CD stabilisce i criteri di ammissione e ripartizione del territorio.
3. Ai fini della valutazione all'ammissione di nuove squadre di braccata o gruppi di girata, la ricevibilità delle domande, che di per sé non garantisce l'ammissione e il conseguente accesso al prelievo venatorio, è vincolata al rispetto dei seguenti requisiti:
 - A. almeno il 70% dei componenti deve risiedere nella Provincia di Forlì-Cesena;
 - B. nel caso di avviso per l'assegnazione di territorio a nuove squadre o gruppi di girata, le richieste devono essere presentate, tramite apposita modulistica fornita dall'ATC.
4. Il caposquadra/responsabile del gruppo di girata indica prima dell'uscita di caccia, mediante comunicazione in cassetta (il cui luogo è indicato nell'informativa dell'ATC) la zona in cui si svolgerà o si svolgeranno le azioni di caccia.
5. Mensilmente il caposquadra/responsabile del gruppo di girata consegna copia delle schede delle presenze e delle schede di abbattimento all'ATC per l'aggiornamento dei dati.
6. Appena recuperati i capi abbattuti, al termine dell'azione di caccia, il caposquadra/responsabile del gruppo di girata è responsabile dell'apposizione al tendine di Achille dell'arto posteriore dei cinghiali il contrassegno inamovibile: detto contrassegno deve rimanere solidale all'animale per tutte le successive fasi.

Art. 7

Valutazione della gestione del cinghiale

1. Ai fini della valutazione gestionale dei partecipanti, attraverso la quale il CD dell'ATC può eventualmente decidere per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere la caccia collettiva, la CTGU elaborerà annualmente le seguenti valutazioni sulla stagione venatoria conclusa:
 - A. numero di capi abbattuti nella precedente stagione distinti per Distretto per squadra, girata e in selezione sulla base del Piano autorizzato;
 - B. numero di cacciatori che hanno aderito alla gestione distinti per Distretto, per gruppi di girata, per squadre e per caccia individuale;
 - C. numero complessivo dei cacciatori, distinto per gruppi di girata e per squadre di braccata, partecipanti alla totalità delle azioni di caccia collettive;
 - D. sforzo di caccia (numero complessivo di uscite effettuate dai selescacciatori nel Distretto e numero complessivo di azioni effettuate dalle braccate e dalle girate);
 - E. consegna mensile delle schede di uscita e di abbattimento da parte dei capi squadra/responsabili dei gruppi di girata.

Art. 8

Recupero dei capi feriti e prelievo di capi defedati

1. Al solo sospetto di un eventuale ferimento di un capo di ungulato, il cacciatore ha l'obbligo, dopo aver verificato la zona di sparo, di darne comunicazione al referente per il recupero dei capi feriti e di richiedere l'intervento del conduttore di cane da traccia. Il contrassegno inamovibile in possesso del cacciatore sarà annullato solo al ritrovamento del capo. Qualora il capo ferito non venga trovato, il cacciatore responsabile del ferimento dovrà tempestivamente trasmettere il verbale dell'azione di recupero al RD.
2. Compatibilmente con le valutazioni tecniche effettuate dal conduttore del cane da traccia, l'intervento di recupero deve essere avviato nel più breve tempo possibile e comunque nell'arco della giornata in cui è avvenuto il ferimento, o la mattina successiva nel caso questo sia avvenuto in ore serali e l'oscurità impedisca lo svolgimento dell'azione.
3. L'elenco aggiornato dei conduttori di cani da traccia abilitati è tenuto presso l'ATC, il quale ne cura la tenuta tramite il referente individuato. Il conduttore iscritto all'elenco dei conduttori di cani da traccia abilitati per le attività di recupero, è tenuto a collaborare al recupero del capo ferito.
4. Il recupero di ungulati feriti in azione di caccia è consentito sull'intero territorio degli ATC di Forlì-Cesena, anche nelle giornate di silenzio venatorio.
5. Negli Istituti faunistici regionali destinati alla protezione della fauna (oasi, rifugi, etc.), l'accesso per il recupero è subordinato al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.
6. Nel territorio del Parco Nazionale, nel caso in cui si verifichi la necessità di procedere al recupero di un capo ferito, l'intervento sarà organizzato di concerto con l'Ente Parco e i Carabinieri Forestali.
7. Ogni qualvolta possibile, il conduttore di cani da traccia comunica alla Polizia Provinciale e al RD l'inizio dell'intervento di recupero. Entro dieci giorni dal termine della stagione venatoria il conduttore di cani da traccia presenta all'ATC le schede riassuntive degli interventi, debitamente compilate.
8. Il cacciatore abilitato al recupero, prima di iniziare l'intervento, deve certificare l'avvio dell'azione compilando l'apposita scheda e indicando la località e l'ora di inizio, scheda che verrà completata a fine intervento. Il cacciatore abilitato deve altresì, se precedentemente in attività venatoria, chiudere la giornata di caccia.
9. Il CD dell'ATC può prevedere un indennizzo per ogni intervento del conduttore del cane da traccia opportunamente rendicontato.
10. Durante le uscite di caccia selettiva è consentito al selecacciatore, anche al di fuori dei capi lui assegnati preventivamente, nei periodi e nei modi consentiti dalla vigente normativa, l'abbattimento di ungulati, di qualsiasi classe, nell'ambito delle specie per le quali è abilitato al prelievo, visibilmente malati, defedati, con gravi ferite, o comunque in condizioni giudicate incompatibili con la sopravvivenza.
11. Il selecacciatore appone al capo abbattuto un contrassegno inamovibile e lo trasporta al Centro di Controllo che ne certifica le condizioni, dandone tempestiva comunicazione a coloro che sono deputati al trasporto della carcassa allo smaltimento.
12. Affinché un capo possa essere considerato "defedato" deve essere dichiarato tale dall'operatore del Centro di Controllo, il quale conserva documentazione fotografica dell'animale.
13. Previa richiesta del selecacciatore, l'ATC provvede a fornire un nuovo contrassegno in sostituzione di quello utilizzato.

Art. 9

Addestramento/allenamento dei cani da traccia

1. I possessori dei cani da traccia, abilitati o meno come conduttori, possono addestrare/allenare il cane alle attività di recupero anche durante le proprie azioni di caccia agli ungulati solo sui capi correttamente abbattuti.
2. L'addestramento del cane non ancora abilitato è consentito solo sul capo correttamente abbattuto solo se condotto da conduttori abilitati.
3. Prima dell'abbattimento o comunque dello sparo, il cane deve essere messo in condizione di non abbandonare il cacciatore. Durante il percorso per raggiungere l'appostamento di tiro o la posta il cane deve essere tenuto al guinzaglio. E' altresì consentito l'addestramento su percorsi artificiali con il cane

tenuto alla “lunga”.

Art. 10

Contrassegni inamovibili e consegna reperti ossei

1. Al termine della stagione venatoria, le fascette non utilizzate di capriolo, daino e cervo vanno riconsegnate al RD; in caso di fascette non usate e non riconsegnate al RD entro l'inizio dei censimenti successivi, al responsabile della mancata consegna si applicheranno le penalizzazioni previste dalla griglia di merito. I contrassegni non utilizzati della specie cinghiale non devono essere riconsegnati all'ATC per essere riutilizzati nella stagione successiva.
2. I trofei e le mandibole complete dei maschi di capriolo e daino, con esclusione dei CL0, e di tutti i cervi abbattuti devono, essere consegnati dai seleccacciatori all'ATC pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal CD.
3. Il materiale conferito all'ATC, dopo le necessarie valutazioni, sarà marcato, mediante foratura passante sia sotto il primo molare delle emimandibole sia, per i cervidi maschi, sulla parte posteriore dello stelo destro, e restituito ai seleccacciatori.
4. I trofei e le mandibole (correttamente preparate) possono essere utilizzate per la realizzazione di Mostre finalizzate ad accrescere la cultura venatoria. Il suddetto materiale resta a completa disposizione dell'ATC per tutta la durata della manifestazione.

Art. 11

Rilascio di equipollenze

1. L'accesso al prelievo da parte di cacciatori non residenti in Regione e non abilitati da Province dell'Emilia-Romagna (figure dell'art. 2 del vigente Regolamento Regionale) è consentito solo previa valutazione, da parte del SACP della Regione, dell'equipollenza delle abilitazioni o attestati posseduti.

Art. 12

Sicurezza

1. Per la sicurezza personale e di terzi, durante lo svolgimento dell'attività venatoria agli ungulati, i cacciatori sono tenuti a indossare nella parte superiore del corpo almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante: gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
2. E' opportuno che i cacciatori siano in possesso di telefono cellulare e/o di radio LPD/PRM da utilizzare entro i primi 20 canali di frequenza.

Art. 13

Sanzioni e procedimenti disciplinari

1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque nell'esercizio venatorio agli ungulati si rendesse responsabile di infrazioni alle norme regolamentari dell'ATC in materia di gestione della fauna ungulata, di quelle inerenti la sicurezza e l'etica venatoria, nonché si rendesse protagonista di comportamenti lesivi del rispetto dell'altrui esercizio venatorio, la CTGU propone al CD dell'ATC le sanzioni disciplinari da irrogare.
2. Al termine dell'istruttoria, la comunicazione di contestazione dell'addebito al cacciatore è resa per iscritto dal Presidente del CD mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. La contestazione conterrà l'eventuale menzione delle recidive che incidono sulla sanzione da irrogare: non si considerano recidive le infrazioni già sanzionate oltre i 5 anni precedenti.
4. Nei 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'addebito, il cacciatore ha diritto di presentare le

proprie giustificazioni al CD in forma scritta.

5. Trascorsi i 5 giorni concessi al cacciatore per presentare le proprie giustificazioni, il CD dell'ATC dispone la sanzione disciplinare, nel rispetto del principio di proporzionalità fra violazione contestata e sanzione scelta, la quale andrà dal semplice ammonimento scritto (censura), sino alla sospensione dalla gestione degli ungulati negli ATC di Forlì-Cesena.
6. I provvedimenti disciplinari così sanciti sono comunicati all'interessato per iscritto, a firma del Presidente del CD dell'ATC, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o, in alternativa tramite PEC.
7. Il procedimento disciplinare è svolto dalla Commissione Disciplinare o dal CD, secondo il medesimo iter di cui ai commi precedenti, potendosi avvalere dell'apporto consultivo della CTGU.
8. Nella gestione venatoria dei cervidi, in aggiunta alle penalità già previste per la graduatoria di merito, gli errori che comportano la sospensione dal prelievo sono quelli sotto riportati:

C E R V O

Abbattimento di un capo di sesso diverso rispetto a quello assegnato (non si applica alla classe dei piccoli il cui abbattimento è indifferenziato per sesso) sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un maschio adulto al posto di un fusone o di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un maschio subadulto al posto di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un fusone al posto di un maschio adulto sospensione anni 1.

Abbattimento di un piccolo al posto di un maschio subadulto o adulto sospensione anni 1.

Abbattimento di un maschio subadulto al posto di un fusone sospensione anni da 1 a più anni.

Abbattimento di un fusone al posto di un maschio subadulto sospensione anni 1.

Abbattimento di un fusone al posto di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un piccolo al posto di un fusone sospensione anni 1.

Abbattimento di un piccolo al posto di una femmina (se l'errore è ripetuto due volte in un triennio) sospensione anni 1.

Abbattimento di una femmina al posto di un piccolo (se l'errore è ripetuto due volte in un triennio) sospensione da 1 a più anni.

D A I N O

Abbattimento di un capo di sesso diverso rispetto a quello assegnato (non si applica alla classe dei piccoli il cui abbattimento è indifferenziato per sesso) sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un palancone al posto di un fusone o di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un balestrone al posto di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di fusone al posto di un palancone sospensione anni 1.

Abbattimento di un piccolo al posto di un balestrone o di un palancone sospensione anni 1.

Abbattimento di un balestrone al posto di un fusone sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un fusone al posto di un balestrone sospensione anni 1.

Abbattimento di un fusone al posto di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un piccolo al posto di un fusone sospensione anni 1.

Abbattimento di un piccolo al posto di una femmina (se l'errore è ripetuto due volte in un triennio) sospensione anni 1.

Abbattimento di una femmina al posto di un piccolo (se l'errore è ripetuto due volte in un triennio) sospensione da 1 a più anni.

C A P R I O L O

Abbattimento di un capo di sesso diverso rispetto a quello assegnato sospensione anni 1

Abbattimento di un adulto al posto di un giovane o di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di giovane al posto di un adulto sospensione anni 1.

Abbattimento di un piccolo al posto di un adulto sospensione anni 1.

Abbattimento di un giovane al posto di un piccolo sospensione da 1 a più anni.

Abbattimento di un piccolo al posto di un giovane sospensione anni 1.

Abbattimento di un piccolo al posto di una femmina (se l'errore è ripetuto due volte in un triennio) sospensione anni 1.

Abbattimento di una femmina al posto di un piccolo (se l'errore è ripetuto due volte in un triennio) sospensione da 1 a più anni.

Per ambedue le specie (cervo e daino) i casi di errore di classe tra adulto e subadulto oppure tra palancone e balestrone, verranno valutati dal CD in modo diverso dagli errori sopra citati dopo la valutazione della CTGU.

Le sospensioni di cui sopra, comminate a fronte di un errore di abbattimento in una specie, verranno applicate a tutte le specie di cervidi per i quali il selecacciatore è autorizzato al prelievo.

Art. 14

Commissione Disciplinare

1. Alla Commissione Disciplinare (CoDis) eventualmente costituita dall'ATC sono riservati i compiti di istruttoria del procedimento disciplinare e di determinazione della relativa sanzione a carico dei cacciatori. La CoDis opera in piena indipendenza, imparzialità di giudizio ed autonomia organizzativa, determinando a maggioranza la sanzione disciplinare da proporre al CD dell'ATC.
2. La CoDis è composta da un numero dispari di commissari, incluso il Presidente dell'ATC che la presiede ed i capi Distretto; la CoDis resta in carica per lo stesso periodo del CD dell'ATC.
3. I commissari della CoDis sono nominati dal Presidente dell'ATC previa approvazione del CD.